



COMUNE DI LORETO
Provincia di Ancona



BANDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER LA SPESA SOSTENUTA PER CANONE DI LOCAZIONE - L. 431/98 - Anno 2016

IL RESPONSABILE 6° SETTORE

Richiamato l'art. 11 della L. 431/98; vista la D.G.R. Marche n. 1288 del 03/08/2009 e ss.mm.ii; vista la D.G.R. n. 1019 del 05/09/2016 e vista la Delibera della Giunta Comunale n° 23 del 21.02.2017

RENDE NOTO

- che la Regione Marche, per l'anno 2016, ha stanziato una cifra pari ad € 1.000.000,00 per la gestione del Fondo di sostegno per l'accesso agli alloggi in locazione – annualità 2016;
- che fino alla data del 31 MARZO 2016 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere i contributi per la spesa sostenuta per i canoni di affitto per l'anno 2016, secondo quanto disposto dal presente Bando e dalla vigente normativa in materia.

Art. 1 - OGGETTO: Il presente bando ha per oggetto modalità e condizioni per l'accesso al Fondo Regionale per l'erogazione di contributi ad inquilini che sostengano un canone di locazione eccessivamente oneroso rispetto alla capacità economica familiare, relativo alla spesa sostenuta nell'anno 2016.

Art. 2 - REQUISITI: possono presentare domanda di contributo gli inquilini in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti oggettivi comuni:

- a. essere titolare di un contratto di locazione, per l'anno 2016, regolarmente registrato relativo ad alloggio di proprietà pubblica o privata esclusi gli alloggi soggetti alla generale disciplina E.R.P;
- b. avere in affitto un alloggio di civile abitazione, che non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- c. pagare un canone di affitto mensile non superiore ad € 600,00 al netto degli oneri accessori.

Requisiti soggettivi:

- a. avere cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea ovvero, per i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea possesso di regolare permesso/carta di soggiorno e del certificato storico di residenza attestante, da almeno cinque anni continuativi, la residenza nella Regione Marche ovvero dieci anni continuativi nel territorio nazionale;
- b. avere la residenza anagrafica nel Comune di Loreto e nell'alloggio per il quale si chiede il contributo;
- c. mancanza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, così come definito dall'art. 2 della L.R. n. 36/2005 e successive modificazioni, situato in qualsiasi località;
- d. valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), con incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, rientrante entro i valori di seguito indicati:

Valore ISEE non superiore a	Incidenza canone/Valore ISEE
€ 5.824,91 <i>(importo assegno sociale INPS per l'anno 2016)</i>	Non inferiore al 50%

Il calcolo dell'ISEE viene effettuato con le modalità di cui al DPCM 5 Dicembre 2013 n° 159.

Il valore ISEE è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione in un nucleo monoperonale.

Nel caso in cui i redditi dichiarati nell'attestazione ISEE risultassero pari a "zero", il richiedente dovrà produrre autocertificazione attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare, pena l'esclusione.

Art. 3 - SITUAZIONI DI PARTICOLARE DEBOLEZZA SOCIALE

Tra gli aventi diritto al contributo per il sostegno alla locazione vengono individuate le seguenti situazioni di debolezza sociale (che sussistano alla data di scadenza del bando) che danno luogo ad un incremento fino ad un massimo del 25% del contributo erogabile:

- nuclei familiari in cui siano presenti ultrasessantacinquenni;
- nuclei familiari con componenti in situazione di disabilità (art. 3 della L. 104/1992) o invalidità riconosciuta superiore al 66%;
- nuclei familiari composti da più di 5 persone;
- nucleo familiare composto da un genitore solo ed uno o più figli minori a carico;
- nuclei familiari in possesso di provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile, non intimato per inadempienza contrattuale.

Art. 4 - DETERMINAZIONE DELL'ENTITÀ DEI CONTRIBUTI

Il contributo viene attribuito sulla base della spesa effettivamente sostenuta nell'anno 2016. L'entità dello stesso viene calcolata in dodicesimi in funzione di mensilità effettivamente pagate ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Il Comune procederà alla determinazione dei contributi dopo la ripartizione dei fondi disponibili effettuata per ogni Comune dalla Regione Marche.

Verranno concessi contributi in misura proporzionale al fondo assegnato al Comune dalla Regione Marche.

Il contributo da assegnare può essere aumentato, fino ad un massimo del 25%, anche oltre il tetto fissato per ogni fascia, per nuclei familiari rientranti nelle situazioni di particolare debolezza sociale di cui al punto 3.

Nel caso in cui le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare dei contributi ammissibili verrà operata una rideterminazione proporzionale in base all'entità del contributo massimo concedibile.

Art. 5 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

In base alle domande pervenute verrà stilata una graduatoria degli aventi diritto in base alla maggiore incidenza del canone annuo sull'ISEE. Il canone di locazione massimo ammissibile ai fini del contributo è fissato in € 600,00 mensili, al netto degli oneri accessori. Il contributo economico non può in ogni caso essere superiore all'ammontare annuo del canone di locazione ed è comunque erogato esclusivamente sui mesi effettivamente pagati e documentati. I richiedenti devono presentare al Comune, ove richiesto, eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria, a pena di decadenza dal contributo.

In caso di decesso del richiedente, il contributo è erogato alla persona che succede nel rapporto di locazione. Se non esiste altra persona che succeda nel rapporto di locazione, il Comune provvede a ricalcolare l'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso ed eroga il contributo, così ricalcolato, agli eredi.

Art. 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di contributo, redatta utilizzando l'apposito modello in distribuzione presso l'ufficio Messi Comunali Via Asdrubali – piano terra, va presentata **all'UFFICIO ACCETTAZIONE DEL PROTOCOLLO DEL COMUNE DI LORETO ENTRO E NON OLTRE il giorno 31 MARZO 2017.**

La domanda va di regola presentata dal titolare del rapporto locativo. Qualora presentata da persona diversa, avente comunque la residenza anagrafica nel medesimo appartamento, è richiesta dichiarazione che nessun altro soggetto residente nell'appartamento ha presentato richiesta di contributo.

Unitamente alla domanda deve essere allegata, in copia fotostatica, la seguente documentazione:

- documento d'identità sottoscrittore;
- codice fiscale del richiedente;
- per i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea, carta/permesso di soggiorno di tutto il nucleo familiare, nonché il possesso del certificato storico di residenza attestante almeno 5 anni continuativi di residenza nella Regione Marche o 10 anni continuativi nel territorio nazionale;
- dichiarazione sostitutiva unica e attestazione ISEE secondo le modalità di cui al DPCM 5/12/2013, n° 159;
- contratto di locazione regolarmente registrato;
- versamento dell'imposta di registro (Modello F24) relativo all'annualità 2016 o copia della comunicazione del locatore riferita all'esercizio dell'opzione "cedolare secca";
- ricevute di affitto pagate nell'anno 2016. Si precisa che:
 - le **ricevute** dovranno riportare in modo chiaro e leggibile i seguenti dati:
 - nome e cognome del locatore;
 - nome e cognome del conduttore che effettua il pagamento;
 - indirizzo dell'alloggio locato, mese ed anno di riferimento, firma del locatore per quietanza, importo del canone di locazione;
 - marca da bollo da € 2,00;
 - nel caso in cui il locatore rilasci **fattura**, questa dovrà essere debitamente quietanzata con apposizione della dicitura "pagato", convalidata da timbro e firma del locatore medesimo;
 - nel caso in cui il pagamento venga fatto tramite **r.i.d. bancario**, del pari dovrà essere presentata ricevuta quietanzata da parte del locatore o dichiarazione di buon fine da parte dell'Istituto di credito.
- per chi dichiara l'esistenza di una situazione di handicap o di invalidità, copia della relativa certificazione rilasciata dalle competenti autorità.

Art. 7 - NON CUMULABILITÀ CON ALTRI ANALOGHI BENEFICI

Nella domanda di contributo il richiedente deve specificare se abbia già percepito o se abbia già fatto richiesta di analoghi contributi, compresi quelli per l'autonoma sistemazione di cui all'art.7 dell'Ordinanza Ministro Interni n. 2688 del 26 Settembre 1997 (terremoto del 1997). In tal caso il richiedente precisa:

- l'importo richiesto o già percepito;

- la normativa in base alla quale è stata presentata domanda.

Al ricorrere delle ipotesi sopra esposte, il contributo massimo concedibile è pari alla differenza tra l'ammontare dell'importo concedibile, ai sensi del presente bando, e la somma già percepita dal richiedente ad altro titolo.

Restano salvi i divieti di cumulo espressamente stabiliti con Legge.

Art. 8 - VERIFICHE

Le dichiarazioni rese in sede di domanda di contributo sono sottoposte a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa statale in materia. Le dichiarazioni false vengono perseguite ai sensi di Legge e comportano conseguentemente la perdita del beneficio. In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese in merito al reddito, con particolare riguardo alle dichiarazioni ISEE i cui redditi dichiarati risultino pari a zero, il Comune ha facoltà di verifica ricorrendo ai competenti uffici della Guardia di Finanza.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per poter esaminare la domanda di contributo, è necessario che la persona interessata fornisca i dati (cioè le informazioni) indicati nel modello di domanda. Se la persona rifiuta di fornire i dati necessari, il Comune non può accogliere la domanda di contributo.

Titolare	Comune di Loreto
Responsabile del trattamento	Responsabile 6° Settore – Servizi Sociali e Servizi Demografici
Incarichi	Sono autorizzate al trattamento dei dati, in qualità di incaricate per esigenze organizzative, le Assistenti Sociali Referenti ed il personale amministrativo responsabile delle varie fasi del procedimento.
Finalità	I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria, definizione ed archiviazione dell'istanza formulata e per le finalità strettamente connesse. (Legge 431/98; art.68 D.lgs.30.06.2003 n.196 inerente il trattamento di dati sensibili da parte di PP.AA. ai fini dell'erogazione di benefici economici ed abilitazioni). Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaborati elettronici a disposizione degli uffici.
Ambito comunicazione	I dati verranno trasmessi, anche con strumenti informatici, alla Regione Marche e potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali (Ministero Finanze, Guardia di Finanza o altri Enti Pubblici autorizzati al trattamento) per le stesse finalità sopra indicate e solo per verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per accedere al contributo. I dati verranno comunicati all'istituto di Credito per gli adempimenti connessi con la concessione e il pagamento del contributo di cui trattasi.
Obbligatorietà	Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti. In caso di mancato conferimento dei dati la domanda di contributo non verrà accolta.
Diritti	L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti d'accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati, come previsto dagli artt.7 e seguenti del D.Lgs n.196/2003.